

CONFRATERNITA DI MARIA SS. ADDOLORATA

MARSALA

STATUTO

ART. 01

La Confraternita “MARIA SS. ADDOLORATA“ fu costituita Canonicamente il 13 Agosto 1746 – è stata riconosciuta con Decreto Vescovile in data 22 Novembre 1937, riconfermata con Decreto Vescovile di Mons. Emanuele Catarinicchia, Vescovo di Mazara del Vallo, in data 1° Settembre 1992, **ulteriormente riconfermata con Decreto Vescovile di Mons. Domenico Mogavero, attuale Ordinario della Diocesi di Mazara del Vallo, in data 24 giugno 2011.**

ART. 02

La Confraternita ha sede in MARSALA (TP) nel SANTUARIO di “MARIA SS. ADDOLORATA”, sita al n.1 dell’omonima Piazza.

ART. 03

La Confraternita, a norma del canone 313 del Codice di Diritto Canonico, ha Personalità Giuridica Canonica.

FINALITA’

ART. 04 → (Art.10 Reg.)

La Confraternita è un’associazione pubblica di fedeli laici, persegue fini di religione e di culto e non ha fini di lucro.

Pertanto, sono finalità proprie della Confraternita:

- a) Partecipare responsabilmente alla missione della CHIESA cattolica di portare il VANGELO di CRISTO come fonte di speranza per l’uomo e di rinnovamento per la società (Christifideles laici, n.29)
- b) Costituire una viva comunità ecclesiale che aiuti i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana, mediante una intensa vita spirituale ed assidua formazione alla liturgia e alla pietà popolare e l’incremento del culto e della devozione verso la Regina dei dolori, secondo le linee del rinnovamento liturgico promosso dal Concilio Vaticano II nonché una efficace operosità apostolica;
- c) Promuovere iniziative per la formazione permanente dei confratelli in campo religioso ed altre iniziative collaterali per una crescita umana e sociale;
- d) Promuovere il volontariato e la solidarietà mediante l’esercizio delle opere di misericordia spirituale e materiale, in risposta alle nuove povertà;
- e) Offrire una fattiva collaborazione nell’ambito della comunità parrocchiale nel promuovere e sostenere le iniziative di carattere educativo, religioso, culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale, caritativo, nelle varie forme, in ordine al progetto organico con cui esse vengono affrontate nella diocesi, particolarmente dalla Caritas Diocesana e Parrocchiale;

- f) Preparare, dirigere e svolgere le Festività in onore di Maria SS. Addolorata, gloriosa Patrona della Confraternita: 1°) il Venerdì Santo, con solenne processione per le vie della Città; 2°) il 15 Settembre, con i Vesperi e la Messa solenne – nel rispetto delle norme liturgiche e delle disposizioni dell'Ordinario Diocesano;
- g) Offrire adesioni e collaborazione ad organismi locali, diocesani, regionali e nazionali che perseguono gli stessi fini.

ART. 05

La Confraternita è sottoposta alla vigilanza dell'Ordinario Diocesano (Can. 305 del C.D.C.) ed è tenuta a prestare sempre obbedienza alle disposizioni canoniche e pastorali.

ART. 06 → (Artt. 1 – 3 . 5 Reg.)

Possono far parte della Confraternita i Cristiani cattolici praticanti di ambo i sessi e di ogni ceto che hanno i seguenti requisiti:

- a) Almeno 18 anni compiuti;
- b) Irreprensibile condotta morale, cristiana, sociale, privata e pubblica;
- c) Essere disposti a compiere esperienza comunitaria di Fede.

Essi saranno iscritti in una delle seguenti categorie:

- 1) Aspiranti;
- 2) Confratelli o Consorelle effettivi.

ART. 07

Non può essere accettato nella Confraternita:

- a) **Chi abbia** pubblicamente abbandonato la Fede con adesione ad una setta eretica o ad una comunità **che non sia in piena comunione con la Chiesa Cattolica** e si sia allontanato dalla comunione ecclesiastica o sia incorso nella scomunica (Can.316/I)
- b) **Chi vive** pubblicamente in maniera incompatibile con la Dottrina della Chiesa cattolica, particolarmente in situazioni coniugali irregolari (**matrimonio civile, divorzio, libera convivenza, adulterio notorio**);
- c) **Chi non sia** in grado di adempiere a tutti i doveri previsti dal presente Statuto e dal Regolamento;
- d) **Chi è iscritto** in altra Confraternita;
- e) **Chi sia stato** legittimamente espulso da altre associazioni ecclesiali.

ART. 08 → (Art.59 Reg.)

L'ammissione e la dimissione per "giusta causa" è deliberata dal Consiglio Direttivo, previo parere obbligatorio e vincolante del Direttore Spirituale, **ove non dovesse far parte del Consiglio Direttivo**, e comunicata per iscritto dal Priore all'interessato.

Avverso il provvedimento di dimissione è **ammesso ricorso gerarchico presso l'Ordinario Diocesano** tramite il Delegato Diocesano per le Confraternite (Can. 316 § 2).

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

ART. 09

Sono Organi della Confraternita:

- a) L'Assemblea Generale dei Confratelli e Consorelle;

b) Il Consiglio Direttivo.

ART. 10

L'Assemblea Generale è composta da tutti i Confratelli e le Consorelle Effettivi, ed è il supremo Organo deliberativo della Confraternita. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Priore, mediante avviso che deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data e l'ora anche di una eventuale seconda convocazione.

ART. 11

Le Assemblee Generali sono: Ordinarie e Straordinarie.

A) L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata tre volte l'anno:

- la prima, il Primo Venerdì di Settembre, per la programmazione e la stesura del calendario degli incontri di Catechesi;

- la seconda, entro 30 giorni dalla Domenica di Pasqua, per approvare le relazioni finanziarie;

- la terza, a fine anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

B) L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata dal Priore, per tutti gli atti, fatti ed avvenimenti di straordinaria amministrazione, oppure, se viene chiesta:

a) da un terzo del Consiglio Direttivo;

b) da un terzo dei Confratelli;

c) dall'Ordinario Diocesano;

d) dal Delegato Diocesano per le Confraternite.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è composto:

- 1) dal Direttore Spirituale, di diritto, che è il Rettore pro-tempore del Santuario di Maria SS. Addolorata, che rappresenta l'Ordinario Diocesano dal quale esclusivamente dipende;
- 2) da un Priore nominato liberamente dall'Ordinario Diocesano;
- 3) da un Vice Priore;
- 4) da un Segretario;
- 5) da un Cassiere;
- 6) da sei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente ogni due mesi ed ogni qualvolta sia utile e necessario. **Il Consiglio Direttivo dura in carica un solo quinquennio.**

ART. 13

Non possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, i Confratelli che occupano "compiti direttivi nei partiti politici (Can. 317/4) o posti di responsabilità decisionali o di rappresentanza in Enti ed Uffici Pubblici", ai quali la Confraternita accede per la richiesta di contributi per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

ART. 14

Il Consiglio uscente, d'intesa con il Delegato Diocesano per le Confraternite, deve indire ed effettuare le nuove elezioni entro due mesi dalla data della sua scadenza.

PATRIMONIO – ESERCIZIO – BILANCIO

ART. 15

Il patrimonio della Confraternita è costituito:

- a) da ricavi di eventuali attività, che non abbiano scopo di lucro;
- b) da obbligazioni e donazioni;
- c) dalle questue (le cosiddette tazze), **preventivamente autorizzate e/o portate a conoscenza alle Autorità di Pubblica Sicurezza**, in preparazione della processione del Venerdì Santo a cui sono tenuti tutti i Confratelli e le Consorelle, sia effettivi che aspiranti.

ART. 16

La Confraternita amministra i propri beni (Can.1257/1) avvalendosi del Consiglio Direttivo, che ha funzione di Consiglio di Amministrazione (Can. 1280), fatti salvi i diritti dell'Assemblea Generale circa l'informazione ed il consenso per gli atti di straordinaria amministrazione.

Il patrimonio della Confraternita è amministrato a norma del Codice di Diritto Canonico.

ART. 17

Qualsiasi prestazione dei confratelli in favore della Confraternita è gratuita, **ad eccezione di quelle svolte nell'esercizio delle proprie attività professionali, commerciali e artigianali, con emissione di probante documento giustificativo, per eventuali controlli incrociati di natura contabile-fiscale da parte degli Organi competenti.**

ART. 18 → (Art.11)

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 19

Alla fine di ciascun anno finanziario il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo, da compilarsi con i criteri di oculata diligenza.

ART. 20

A fine anno, fatto il resoconto, le somme rimaste saranno accantonate per le opere di manutenzione e di quanto necessario per rendere sempre più funzionale il Santuario di Maria SS. Addolorata, per il mantenimento del culto e per opere di Carità, nonché per le opere di manutenzione ordinarie e straordinarie dei beni immobili di cui la Confraternita è titolare (Cappella Mortuaria).

ART. 21

In caso di **scioglimento della Confraternita** il patrimonio della Confraternita medesima sarà devoluto al Santuario di Maria SS. Addolorata di Marsala.

ART. 22

Solo all'Ordinario Diocesano compete l'interpretazione dello Statuto o la modifica di esso od eventuali deroghe (Can. 314).

ART. 23

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le Norme del vigente Codice di Diritto Canonico.

ART. 24

Il presente Statuto con il relativo Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Ordinario Diocesano e si intende abrogato ogni altro Statuto e Regolamento precedente.